DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/999 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2026

che respinge la domanda di protezione di una specialità tradizionale garantita a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio «Denizli Tandır Kebabı» (STG)

[notificata con il numero C(2026) 2761]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ([1]), in particolare l'articolo 64, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «Denizli Tandır Kebabı» come specialità tradizionale garantita (STG), presentata da un richiedente con sede in Turchia (TSG-TR-03293 – 18.07.2024).

(2) Il 3 ottobre 2024, a seguito dell'esame della domanda di registrazione, la Commissione ha inviato una lettera al richiedente informandolo dell'intenzione di avviare la procedura per l'adozione di una decisione formale della Commissione che respinge la domanda a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, a meno che non sia presentata una versione riveduta della domanda di registrazione o la domanda non sia ritirata.

(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ([2]), che era il regolamento di esecuzione della Commissione applicabile alla data di presentazione, il disciplinare di una specialità tradizionale garantita deve includere le informazioni richieste all'allegato II di tale regolamento di esecuzione ed essere redatto utilizzando il modulo che figura nel medesimo allegato. Con lettera del 3 ottobre 2024 la Commissione ha chiesto al richiedente di includere tutte le informazioni richieste all'allegato II di tale regolamento di esecuzione, in quanto il modulo non era stato debitamente compilato. In particolare, l'intestazione del modulo non conteneva né il nome del prodotto né il nome del paese terzo.

(4) A seguito di tale richiesta, nella risposta del 26 novembre 2024, il richiedente non ha debitamente compilato tutte le informazioni richieste all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia il nome del prodotto e il nome del paese terzo nell'intestazione del modulo.

(5) A norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, solo un gruppo di produttori composto da produttori dello stesso prodotto (di cui si propone la registrazione del nome), indipendentemente dalla forma giuridica, può presentare domanda di registrazione delle specialità tradizionali garantite. La Commissione ha osservato che il richiedente Denizli Ticaret Borsasi – Denizli Commodity Exchange è una borsa merci dedicata al commercio di tutti i tipi di prodotti agricoli.

(6) Nella risposta del 26 novembre 2024, il richiedente ha fornito un elenco di produttori di «Denizli Tandır Kebabı» che sono membri della Denizli Ticaret Borsasi – Denizli Commodity Exchange.

([1]) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj).